



Documento di seduta

A9-0044/2024

20.2.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Marion Walsmann

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Sara Cerdas, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	100
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	102
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	103
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	135
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	136

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0462),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0317/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0044/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **in particolare** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini, **tra cui i bambini con disabilità**, dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, **anche** dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali per i giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Esso **si** dovrebbe **applicare** tenendo conto del principio di precauzione.

Emendamento

(9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti essenziali per i giocattoli, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli, nonché la libera circolazione dei giocattoli nell'Unione. Esso dovrebbe **essere attuato** tenendo conto del principio di precauzione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 14

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto **non dovrebbero essere stabiliti** requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli. **La protezione della salute dei bambini non dovrebbe tuttavia limitarsi a garantire l'assenza di malattie o infermità e il ricorso alle tecnologie digitali può comportare rischi per i bambini che vanno oltre la loro salute fisica. Per far sì che i bambini siano protetti da qualsiasi rischio derivante dall'uso delle tecnologie digitali nei giocattoli, l'obbligo generale di sicurezza dovrebbe garantire la salute psicologica e mentale, nonché il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini.**

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale

(14) Il ricorso alle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi pericoli nei giocattoli. I radiogiocattoli devono essere conformi ai requisiti essenziali per la tutela della vita privata e i giocattoli connessi a internet devono contenere elementi di salvaguardia per la cibersecurity e la protezione dalle frodi, conformemente alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. I giocattoli che includono l'intelligenza artificiale devono essere conformi al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale]³¹. Pertanto **tali giocattoli dovrebbero essere conformi alle norme di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione. I** requisiti particolari di sicurezza in materia di cibersecurity, protezione dei dati personali e della vita privata o altri pericoli derivanti dall'incorporazione dell'intelligenza artificiale nei giocattoli **dovrebbero essere trattati mediante una normativa specifica.**

³⁰ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

³¹ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale

di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *A norma del regolamento (UE).../... [GU: inserire il numero di serie del regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale] i giocattoli contenenti sistemi di IA come componenti di sicurezza sono considerati IA ad alto rischio. Inoltre, ai sensi della legge sulla ciberresilienza, i giocattoli connessi a internet che presentano funzionalità sociali interattive (ad esempio parlare o filmare) o funzionalità di rilevamento della posizione sono considerati importanti prodotti con elementi digitali (classe I). Sulla base di suddetti regolamenti, tali giocattoli richiedono una valutazione della conformità da parte di terzi, a meno che il fabbricante non abbia applicato le pertinenti norme armonizzate.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) *La valutazione della sicurezza dovrebbe tenere conto, se del caso, del rischio per la salute rappresentato dai giocattoli digitalmente connessi, compresi gli eventuali rischi per la salute mentale. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei giocattoli digitalmente connessi che possono avere un impatto*

sui minori, i fabbricanti dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di sicurezza, protezione e tutela della vita privata fin dalla progettazione nell'interesse superiore del minore.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per

Emendamento

(15) I giocattoli dovrebbero essere conformi a requisiti fisici e meccanici che impediscano ai bambini di subire lesioni fisiche quando giocano con i giocattoli e non dovrebbero comportare un rischio di soffocamento (per inalazione o ingestione o per ostruzione delle vie aeree) per i bambini. Al fine di proteggere i bambini dal rischio di danni all'udito, è opportuno fissare valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli ***progettati per produrre suoni, tenendo conto di studi e raccomandazioni di esperti medici***. I giocattoli o le loro parti e gli imballaggi di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili sono soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³². Inoltre è opportuno stabilire requisiti di sicurezza specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai giocattoli all'interno di prodotti alimentari, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di nessun provvedimento specifico a livello

quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico sono particolarmente nocive per i bambini e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze

dell'Unione. I giocattoli dovrebbero anche garantire un'adeguata protezione per quanto riguarda l'infiammabilità o le proprietà elettriche, in particolare per evitare ustioni o scosse elettriche. Inoltre dovrebbero soddisfare determinati standard igienici per evitare rischi microbiologici o altri rischi di infezione o contaminazione.

³² Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico ***o sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche*** sono particolarmente nocive per i bambini ***e l'ambiente*** e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. ***La***

allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico, **non appena tali sostanze** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008³⁴. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive*

persistenza e il bioaccumulo comportano un'esposizione continua e aumentano pertanto il rischio di effetti nocivi. Alcune sostanze chimiche tossiche sono inoltre mobili nell'ambiente. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini ***per la salute umana e l'ambiente***, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico ***o che sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche, che rispondono ai criteri di classificazione o che*** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che*

67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

³⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini.

Emendamento

(20) Poiché le batterie sono disciplinate dal regolamento (UE) .../...[OP: inserire il numero di serie del regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie]³⁵, i requisiti relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli non dovrebbero applicarsi alle batterie contenute in questi ultimi. Tuttavia i giocattoli che contengono batterie dovrebbero essere progettati in modo tale che le batterie siano difficilmente accessibili ai bambini. ***Nei casi in cui, a causa della natura, delle dimensioni o del fattore di forma del giocattolo o dei piccoli***

componenti elettronici in esso contenuti, non sia possibile progettare il giocattolo in modo tale che la batteria interna sia rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale, garantendo al contempo la sicurezza del bambino e l'uso continuo sicuro del giocattolo, il giocattolo potrebbe essere progettato in modo da rendere la batteria rimovibile e sostituibile da operatori indipendenti.

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

³⁵ OP: inserire nel testo il numero del regolamento e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, obesità, diabete e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro al seno, ai reni e ai testicoli. I giocattoli non dovrebbero contenere alcuna sostanza perfluoroalchilica (PFAS).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie.

Emendamento

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone di prendere le precauzioni necessarie. ***Per garantire che le informazioni siano visualizzate in modo efficiente, il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma dovrebbe sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio.***

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano ***chiaramente comprensibili***, leggibili e visibili.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Al fine di garantire la conoscenza di eventuali rischi connessi al giocattolo, in particolare nei casi in cui l'acquisto avviene tramite vendita a distanza e online, è opportuno garantire che le avvertenze online siano chiaramente leggibili e immediatamente visibili.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli che immettono sul mercato non **mettano a rischio** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

(32) Gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giocattoli che immettono sul mercato non **comportino rischi per** la sicurezza e la salute dei bambini in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, e che siano messi a disposizione sul mercato solo giocattoli conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) **Gli operatori economici** che **immettono** sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure **modificano** un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, **dovrebbero** esserne **considerati i**

(37) **Qualsiasi persona fisica o giuridica** che **immette** sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure **modifica** un giocattolo in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento potrebbe risultare compromessa, **dovrebbe** esserne

fabbricanti e assumerne i relativi obblighi.

considerata il fabbricante ai fini del presente regolamento e assumerne i relativi obblighi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *I mercati online svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura, in quanto permettono agli operatori economici di raggiungere un gran numero di clienti. Dato il loro importante ruolo di intermediazione nella vendita di giocattoli tra operatori economici e clienti, i mercati online dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di giocattoli non conformi al presente regolamento e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce il quadro generale del commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi al presente regolamento.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un

(38) Garantire la rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura, **ai sensi del regolamento 2023/988**, contribuisce a semplificare la vigilanza del

sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento

(39) Al fine di agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario conferire la presunzione di conformità ai giocattoli che rispettano le norme armonizzate **applicabili** adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

³⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **di esecuzione che stabiliscano** specifiche comuni per i requisiti essenziali del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Emendamento

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati che integrino il presente regolamento stabilendo** specifiche comuni per i requisiti essenziali **di sicurezza** del presente regolamento, come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti essenziali quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di opportune norme armonizzate, purché siano debitamente rispettati il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. Il passaporto del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE e includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche. Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o

Emendamento

(42) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto **digitale** del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei giocattoli al presente regolamento e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli. **Dovrebbero mantenere aggiornato il passaporto digitale del prodotto con ogni sforzo ragionevole e introdurre, se del caso, tutte le modifiche necessarie.** Il passaporto **digitale** del prodotto dovrebbe sostituire la dichiarazione UE di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE, **della direttiva 2014/53/UE e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli.** **Dovrebbe inoltre** includere gli elementi necessari per valutare la conformità del giocattolo alle prescrizioni applicabili e alle norme armonizzate o ad altre specifiche **o elementi.** Per facilitare i controlli sui giocattoli da parte delle autorità di vigilanza del mercato, e per

sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

consentire ai soggetti della catena di fornitura e ai consumatori di accedere alle informazioni sul giocattolo *e sui canali di comunicazione*, le informazioni sul passaporto *digitale* del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sul giocattolo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento. *In funzione dei diritti di accesso*, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici e i consumatori dovrebbero avere accesso immediato alle *rispettive* informazioni sul giocattolo attraverso il vettore di dati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre normative dell'Unione richiedano un passaporto del prodotto per i giocattoli, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre il passaporto del prodotto dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.

Emendamento

(43) Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre normative dell'Unione richiedano un passaporto del prodotto per i giocattoli, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. Inoltre il passaporto *digitale* del prodotto dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto del prodotto previsto da altre normative dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 44

(44) In particolare, anche il regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i giocattoli nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto del prodotto per gli stessi. Pertanto in futuro dovrebbe essere possibile inserire informazioni più precise nel passaporto del prodotto, ***in particolare dati relativi alla sostenibilità ambientale, come l'impronta ambientale di un prodotto, informazioni utili ai fini del riciclaggio, il contenuto riciclato di un determinato materiale, dati sulla catena di fornitura e altre informazioni analoghe***. Il passaporto del prodotto per i giocattoli creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

³⁷ OP: inserire nel testo il numero del regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a

(44) In particolare, anche il regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche per un passaporto ***digitale*** del prodotto, l'istituzione di un registro centrale della Commissione in cui sono conservate le informazioni del passaporto e l'interconnessione di tale registro con i sistemi informatici doganali. Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i giocattoli nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto ***digitale*** del prodotto per gli stessi. Pertanto in futuro dovrebbe essere possibile inserire informazioni più precise nel passaporto ***digitale*** del prodotto. Il passaporto ***digitale*** del prodotto per i giocattoli creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero di serie per il regolamento sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

³⁷ OP: inserire nel testo il numero del regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a

piè di pagina.

piè di pagina.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Poiché il passaporto del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento

(45) Poiché il passaporto **digitale** del prodotto sostituirà la dichiarazione UE di conformità, è fondamentale chiarire che, creando il passaporto **digitale** del prodotto per un giocattolo e apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara che il giocattolo è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Nel caso in cui siano fornite in forma digitale informazioni diverse da quelle richieste per il passaporto del prodotto, è necessario chiarire che i diversi tipi di informazioni devono essere forniti separatamente e chiaramente distinti gli uni dagli altri ma attraverso un unico vettore di dati. In tal modo si agevolerà l'attività delle autorità di vigilanza del mercato ma si farà anche chiarezza ai consumatori in merito ai diversi tipi di informazioni disponibili in formato digitale.

Emendamento

(46) Nel caso in cui siano fornite in forma digitale informazioni diverse da quelle richieste per il passaporto **digitale** del prodotto, è necessario chiarire che i diversi tipi di informazioni devono essere forniti separatamente e chiaramente distinti gli uni dagli altri ma attraverso un unico vettore di dati. In tal modo si agevolerà l'attività delle autorità di vigilanza del mercato ma si farà anche chiarezza ai consumatori in merito ai diversi tipi di informazioni disponibili in formato digitale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

(46 bis) *La maggior parte dei fabbricanti di giocattoli soggetti ai requisiti del presente regolamento sono microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per le quali l'istituzione di un passaporto digitale del prodotto rappresenta una sfida significativa dal punto di vista amministrativo e operativo. La Commissione dovrebbe pertanto fornire alle PMI un sostegno supplementare per aiutarle a conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe pubblicare linee guida pratiche e orientamenti specifici per le PMI. In particolare, dovrebbe essere creato un canale diretto di comunicazione con gli esperti per aiutarle a effettuare valutazioni di sicurezza e a predisporre un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli che producono.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 48

(48) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto del prodotto per i giocattoli importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che giocattoli non conformi entrino nel mercato dell'Unione.

(48) Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che giocattoli non conformi entrino nel mercato dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Quando giocattoli provenienti da paesi terzi sono sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto del prodotto per tali giocattoli. Il riferimento al passaporto del prodotto dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito ai sensi dell'articolo 12 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] ("registro"). Le autorità doganali dovrebbero effettuare una verifica automatica del passaporto del prodotto presentato per quel giocattolo, in modo da garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e i sistemi informatici doganali, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Le informazioni contenute nel passaporto del prodotto consentono alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio nonché di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le autorità doganali

Emendamento

(49) Quando giocattoli provenienti da paesi terzi sono sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto **digitale** del prodotto per tali giocattoli. Il riferimento al passaporto **digitale** del prodotto dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco del prodotto conservato nel registro dei passaporti del prodotto istituito ai sensi dell'articolo 12 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] ("registro"). Le autorità doganali dovrebbero effettuare una verifica automatica del passaporto del prodotto presentato per quel giocattolo, in modo da garantire che solo i giocattoli con un riferimento valido a un identificativo univoco del prodotto presente nel registro siano immessi in libera pratica. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e i sistemi informatici doganali, come previsto dall'[articolo 13 del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Emendamento

(51) Le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto consentono alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio nonché di effettuare controlli più mirati alle frontiere esterne dell'Unione. Le

dovrebbero pertanto avere la possibilità di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto e nel registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

autorità doganali dovrebbero pertanto avere la possibilità di recuperare e utilizzare le informazioni contenute nel passaporto *digitale* del prodotto e nel registro per adempiere i loro compiti conformemente alla legislazione dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni.

Emendamento

(52) È opportuno prevedere la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso che indichi la data in cui l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane di cui all'articolo 13 del [OP: inserire il numero di serie del regolamento (UE) .../... sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] diventerà operativa, al fine di facilitare l'accesso pubblico a tali informazioni. ***Un'analoga pubblicazione dovrebbe essere fornita nel caso in cui diventino operativi ulteriori sistemi informatici doganali dell'UE.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le

Emendamento

(53) La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto *digitale* del prodotto per i giocattoli che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o

responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai giocattoli in modo da garantire che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli delle informazioni contenute nei passaporti del prodotto, controlli sui giocattoli all'interno del mercato in ottemperanza a detto regolamento e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinino la conformità e i rischi dei giocattoli a norma del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato ma solo integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai giocattoli in modo da garantire che le autorità di vigilanza del mercato effettuino controlli delle informazioni contenute nei passaporti del prodotto, controlli sui giocattoli all'interno del mercato in ottemperanza a detto regolamento e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinino la conformità e i rischi dei giocattoli a norma del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) *Affinché possa fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, dovrebbe essere garantito all'ECHA un finanziamento appropriato e stabile.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **di ottemperare** ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(58) Se l'organismo di valutazione della conformità dimostra **che il giocattolo ottempera** ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che **il giocattolo** è conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(67 bis) *A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/988 i fabbricanti sono tenuti a notificare, attraverso il Safety Business Gateway, il verificarsi di qualsiasi infortunio derivante dall'uso di un prodotto. Sulla base di tali informazioni, la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la fattibilità di una banca dati paneuropea degli infortuni che potrebbe fornire ulteriori informazioni e conoscenze agli operatori economici, ai portatori di interessi e agli esperti, al fine di valutare l'efficacia del quadro normativo specifico dell'Unione per i giocattoli.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, nonché del livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure dei bambini e di chi ne effettua la sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche per quanto riguarda la modifica del presente regolamento in relazione alle informazioni da includere nel passaporto del prodotto e alle informazioni da includere nel registro dei passaporti del prodotto.

(69) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, nonché del livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure dei bambini e di chi ne effettua la sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche per quanto riguarda la modifica del presente regolamento in relazione alle informazioni da includere nel passaporto **digitale** del prodotto e alle informazioni da includere nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(71) Nell'adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti **e di portatori di interessi**, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"⁴⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 72

Testo della Commissione

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto del prodotto per i giocattoli, e per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono affrontati adeguatamente dai requisiti

Emendamento

(72) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli, e per determinare se uno specifico prodotto o gruppo di prodotti debba essere ritenuto un giocattolo ai fini del presente regolamento. In casi eccezionali in cui ciò sia necessario per gestire nuovi rischi emergenti che non sono

particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

affrontati adeguatamente dai requisiti particolari di sicurezza, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure specifiche riguardo ai giocattoli o alle categorie di giocattoli messi a disposizione sul mercato che presentano un rischio per i bambini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Oggetto

Emendamento

Obiettivo e oggetto

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli, garantendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone, e norme sulla libera circolazione dei giocattoli nell'Unione.

Emendamento

L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un elevato livello di protezione dei consumatori e un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini e di altre persone.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione, contribuendo a rafforzare il mercato interno.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, ***o da bambini di qualsiasi altra fascia di età specifica inferiore a 14 anni***, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Ai fini del presente regolamento, un prodotto è considerato destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, se un genitore o una persona che effettua la sorveglianza dei bambini può ragionevolmente ritenere, in base alle funzioni, alle dimensioni e alle caratteristiche di tale prodotto, che esso sia destinato a essere utilizzato per fini di gioco da bambini della fascia di età in questione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente

3. ***Prima dell'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 56 e, ove necessario, per affrontare i rischi di sicurezza esistenti dopo l'applicazione del presente***

articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare se specifici prodotti o categorie di prodotti soddisfino o meno i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quindi possano o meno essere considerati giocattoli ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

4) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti **con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento**;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento

7) "fornitore di servizi di logistica": un fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

Emendamento

8) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica ***o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;***

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "mercato online": ***il mercato*** online ***quale definito all'articolo 3, punto 14),*** del regolamento (UE) 2023/988;

Emendamento

9) "***fornitore di un*** mercato online": ***un fornitore di un servizio intermediario che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti a norma dell'articolo 3, punto 14),*** del regolamento (UE) 2023/988;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) "destinato a essere utilizzato da":
indicazione atta a permettere a un
genitore o a un supervisore di valutare se
il giocattolo, in base alle sue funzioni,
dimensioni e caratteristiche, è destinato
ad essere utilizzato da bambini della
fascia di età indicata;

Emendamento 47

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "requisiti essenziali di sicurezza":
l'obbligo generale di sicurezza di cui
all'articolo 5, paragrafo 2, unitamente ai
requisiti particolari di sicurezza di cui
all'allegato II;

Emendamento 48

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis) "passaporto digitale del prodotto":
una serie di dati specifici di un prodotto
che comprende le informazioni di cui
all'allegato VI e che è accessibile per via
elettronica tramite un vettore di dati;

Emendamento 49

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 14**

Testo della Commissione

Emendamento

14) "vettore di dati": **il codice a barre**

14) "vettore di dati": **vettore di dati**

lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 30) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

15) "identificativo univoco del prodotto": *la stringa univoca di caratteri che identifica i giocattoli e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;*

Emendamento

15) "identificativo univoco del prodotto": *identificativo univoco quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 31) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "identificativo univoco dell'operatore": *la stringa univoca di caratteri che identifica i soggetti che intervengono nella catena del valore dei giocattoli;*

Emendamento

16) "identificativo univoco dell'operatore": *identificativo univoco dell'operatore quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 32) del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];*

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

20) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se i requisiti

Emendamento

20) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se i requisiti

essenziali relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

essenziali **di sicurezza** relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità **di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4)**, del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento

28) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità **designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro**;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) "organismo notificato": un'autorità designata da uno Stato membro a norma del presente regolamento quale responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità nel territorio di tale Stato membro;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione

29) "giocattolo funzionale": un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto

Emendamento

29) "giocattolo funzionale": un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto

destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

destinato ad essere utilizzato da adulti, **che comporta lo stesso livello di rischio del prodotto utilizzato da adulti** e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche;

Emendamento

32) "giocattolo chimico": un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche **e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto**;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

Emendamento

33) "gioco olfattivo da tavolo": un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a riconoscere **o a combinare** diversi odori o profumi;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi;

Emendamento

35) "gioco gustativo": un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti mediante l'uso di ingredienti alimentari, tra cui liquidi, polveri e aromi **senza l'uso di alcuna fonte di calore**;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 36

Testo della Commissione

36) *"sostanza che desta preoccupazione": una sostanza che desta preoccupazione quale definita all'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) .../... [sulle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].*

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri non ostacolano, **proibiscono o limitano**, per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad altri aspetti contemplati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di giocattoli conformi al presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Requisiti *relativi ai prodotti*

Emendamento

Requisiti *essenziali di sicurezza*

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, ***compresa la salute psicologica e mentale, il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini***, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento

I giocattoli non devono presentare rischi per la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento dei bambini.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel valutare il rischio di cui al primo comma, il fabbricante di giocattoli digitalmente connessi tiene conto, se del caso e secondo i migliori sforzi ragionevoli, anche di eventuali rischi per la salute mentale nonché per lo sviluppo cognitivo dei bambini, che possono sorgere quando tali giocattoli sono utilizzati conformemente all'uso previsto.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante applica il secondo comma in modo proporzionato alla sua capacità, al fine di valutare adeguatamente tali rischi.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro, i giocattoli recano un'avvertenza **generale** che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima **o massima** dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento

1. Ove necessario per garantirne l'uso sicuro **e la salute dei bambini**, i giocattoli recano un'avvertenza che specifichi le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Le restrizioni relative agli utilizzatori comprendono perlomeno l'età minima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità richieste dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le categorie **seguinti** di giocattoli **recano avvertenze in conformità delle disposizioni relative a ciascuna categoria** di cui all'allegato III:

Emendamento

Le categorie di giocattoli di cui all'allegato III **recano avvertenze**:

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) giochi di attività; *soppresso*

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) giocattoli funzionali; *soppresso*

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) giocattoli chimici; *soppresso*

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo; *soppresso*

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) giocattoli acquatici; *soppresso*

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) giocattoli contenuti nei prodotti alimentari; **soppresso**

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) imitazioni di maschere e caschi di protezione; **soppresso**

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri; **soppresso**

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi. **soppresso**

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli **di piccole dimensioni** venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso, **se la superficie del giocattolo lo consente. In caso contrario, le avvertenze sono apposte sull'etichetta. Il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, tuttavia deve sempre indicare le avvertenze sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze **che determinano la decisione di acquistare un giocattolo** sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza **e online**. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità **immediata e la leggibilità online. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri relativi alla visibilità e alla leggibilità delle avvertenze, anche per le vendite online, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini **che l'uso dei giocattoli comporta**, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Emendamento

4. Le etichette e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione dei bambini o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli intrinseci e sui rischi per la salute e la sicurezza dei bambini **considerando la fascia d'età dei bambini a cui i giocattoli sono destinati**, e sul modo di evitare tali pericoli e rischi.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) creano un passaporto del prodotto conformemente all'articolo 17;

Emendamento

a) creano un passaporto **digitale** del prodotto conformemente all'articolo 17;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) appongono il vettore di dati **sul giocattolo o su un'etichetta applicata al giocattolo**, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento

b) appongono il vettore di dati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) caricano l'identificativo univoco del

Emendamento

d) caricano l'identificativo univoco del

prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il giocattolo nel registro dei passaporti del prodotto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il giocattolo nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto di cui all'articolo 19, paragrafo 1, nonché qualsiasi altra informazione supplementare stabilita da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto del prodotto.

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica **aggiornata** e il passaporto **digitale** del prodotto per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo oggetto di tale documentazione e passaporto **digitale** del prodotto.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **necessario** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento

Laddove, in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, lo ritengono **opportuno** per la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, i fabbricanti eseguono prove a campione sui giocattoli commercializzati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato **e** l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **possibile**, sull'imballaggio **o** in un documento di accompagnamento del giocattolo. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato **o** l'indirizzo postale ed elettronico al quale possono essere contattati sul giocattolo oppure, ove ciò non sia **fattibile**, sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del giocattolo **o nel passaporto digitale del prodotto**. I fabbricanti indicano un unico punto in cui possono essere contattati.

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni **per l'uso** e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, **comprese le persone con disabilità ove fattibile**, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1**

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottano

necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere ***sulla base delle informazioni in loro possesso*** che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; e

Emendamento

a) le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, tramite il Safety Business Gateway di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata ***e, se disponibili, relativi alla quantità, per Stato membro, dei giocattoli ancora in circolazione sul mercato;*** e

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

Emendamento

10. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici, l'operatore economico di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

del regolamento (UE) 2019/1020, e i mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

del regolamento (UE) 2019/1020, e i **fornitori di** mercati online, nella catena di fornitura interessata, siano informati tempestivamente di qualsiasi non conformità individuata dai fabbricanti.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. I fabbricanti mettono a disposizione del pubblico un numero di telefono, un indirizzo elettronico, una sezione apposita del loro sito web **o un altro canale di comunicazione**, così da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami relativi alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento

11. I fabbricanti mettono a disposizione del pubblico **canali di comunicazione come** un numero di telefono, un indirizzo elettronico **o** una sezione apposita del loro sito web, così da consentire ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di presentare reclami relativi alla sicurezza dei giocattoli e di segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con tali giocattoli. A tale riguardo, i fabbricanti tengono conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. **Il canale di comunicazione comprende un collegamento alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la trasmissione di informazioni sui giocattoli che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.**

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto.

Emendamento

1. Un fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato mediante un mandato scritto. **Quando i fabbricanti revocano il mandato del loro rappresentante autorizzato, ne informano**

l'autorità di vigilanza del mercato. Anche un fabbricante stabilito nell'Unione può nominare un rappresentante autorizzato.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento

a) tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza e garantire che il passaporto **digitale** del prodotto rimanga disponibile, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo oggetto di tali documenti;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;

Emendamento

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo **in una lingua ufficiale che può essere compresa dall'autorità**;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi

Emendamento

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi

azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

azione intrapresa per eliminare ***in modo efficace*** i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato ***scritto***.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il fabbricante abbia creato un passaporto del prodotto conformemente

c) il fabbricante abbia creato un passaporto ***digitale*** del prodotto

all'articolo 7, paragrafo 2;

conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il **giocattolo rechi un** vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento

d) il vettore di dati **sia apposto** conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni rilevanti del passaporto del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento

e) le informazioni rilevanti del passaporto **digitale** del prodotto siano state inserite nel registro dei passaporti **digitali** del prodotto conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **non immettono** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **ne informano il fabbricante e si astengono dall'immettere** il giocattolo sul mercato finché esso non sia stato reso conforme **dal fabbricante**.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato presenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali ne informano immediatamente **il fabbricante e** le autorità nazionali competenti degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, **e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.**

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento

7. Gli importatori tengono, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato **dell'ultimo esemplare del modello** del giocattolo, l'identificativo univoco del prodotto per il giocattolo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'articolo 23 possa essere messa a disposizione di tali autorità.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli importatori verificano se il fabbricante ha messo **un canale** di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11, pubblicamente a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali, cosicché essi possano presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il giocattolo. Se non **è disponibile un canale** di comunicazione, gli importatori provvedono a **crearne uno**, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento

9. Gli importatori verificano se il fabbricante ha messo **canali** di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11, pubblicamente a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali, cosicché essi possano presentare reclami riguardanti la sicurezza dei giocattoli e fornire informazioni su qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano riscontrato con il giocattolo. Se non **sono disponibili canali** di comunicazione, gli importatori provvedono a **crearli**, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Emendamento

Gli importatori tengono informati in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i **fornitori di** mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato;

Emendamento

a) il giocattolo sia accompagnato da istruzioni **per l'uso** e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori o dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **non lo mettono** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza **informano il fabbricante e si astengono dal mettere il giocattolo** a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme **dal fabbricante**.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che il giocattolo presenti un rischio ne informano immediatamente:

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere **sulla base delle informazioni in loro possesso** che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano adottate **immediatamente** le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Emendamento

I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio ne informano immediatamente ***il fabbricante o l'importatore, ove applicabile, e*** le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il giocattolo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata, ***e ne informano i consumatori o altri utilizzatori finali, conformemente all'articolo 35 o 36 del regolamento (UE) 2023/988, o a entrambi.***

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo**

Testo della Commissione

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***agli importatori e ai distributori***

Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano ***ad altre persone***

Emendamento 115

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1**

Testo della Commissione

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetto*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento

Una persona fisica o giuridica è ritenuta un fabbricante ai fini del presente regolamento, ed è ***soggetta*** agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Capo II bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II bis

Obblighi dei mercati online

Articolo 12 bis

Ai fini del presente regolamento, i fornitori di mercati online rispettano i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Presunzione di conformità

Presunzione di conformità *dei giocattoli*

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può, mediante atti *di esecuzione*, stabilire specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

La Commissione può, mediante atti *delegati che integrino il presente regolamento*, stabilire specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza *solo* se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **manca una norma armonizzata che copra tali requisiti il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure la norma non soddisfa i requisiti cui intende riferirsi;**

Emendamento

a) **la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti e:**

- i) la richiesta non è stata accolta; o**
- ii) le norme armonizzate corrispondenti a tale richiesta non sono fornite entro il termine stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o**
- iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e**

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) **la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme europee per tali requisiti, ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:**

Emendamento

b) **nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti relativi ai prodotti è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.**

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto 1

Testo della Commissione

1) **la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

soppresso

a) non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta;

b) non soddisfano la richiesta; oppure

c) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel preparare l'atto delegato di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei pareri degli organismi e dei gruppi di esperti pertinenti.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se gli atti *di esecuzione* di cui al paragrafo 2 del presente articolo che riguardano lo stesso requisito essenziale di sicurezza devono essere abrogati o modificati.

Emendamento

3. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se gli atti *delegati* di cui al paragrafo 2 del presente articolo che riguardano lo stesso requisito essenziale di sicurezza devono essere abrogati o modificati.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Emendamento

PASSAPORTO *DIGITALE* DEL
PRODOTTO

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Passaporto del prodotto

Emendamento

Passaporto *digitale* del prodotto

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti *creano* un passaporto del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e

Emendamento

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti *compilano* un passaporto *digitale* del prodotto per tale giocattolo. Il passaporto *digitale* del prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel

nell'articolo 18.

presente articolo e nell'articolo 18 ***nonché in altre normative armonizzate pertinenti dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità e sostituisce tutte le dichiarazioni UE di conformità richieste.***

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il passaporto del prodotto:

Emendamento

2. Il passaporto ***digitale*** del prodotto:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Emendamento

b) indica che è stata dimostrata la conformità del giocattolo ai requisiti di cui al presente regolamento ***e ad altre normative armonizzate dell'Unione che richiedono una dichiarazione UE di conformità*** e, in particolare, ai requisiti essenziali di sicurezza;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici;

Emendamento

f) ***in base ai diritti di accesso***, è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati, alla Commissione e ad altri operatori economici ***a norma del paragrafo 2 bis e tenendo conto della***

necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943;

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto;

Emendamento

g) rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato ***dell'ultimo esemplare del modello*** del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto ***digitale*** del prodotto;

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10.

Emendamento

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 10 ***onde agevolare la verifica della conformità del prodotto da parte delle autorità nazionali competenti.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I diritti di accesso di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo comprendono:

a) *le informazioni accessibili ai consumatori o ad altri utilizzatori finali di cui all'allegato VI, parte I, lettere c), d), i), j), j bis), j ter) e j quater) e, se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b);*

b) *le informazioni accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, agli organismi notificati e alla Commissione di cui all'allegato VI, parte I, lettere da a) a j), e, se del caso, all'allegato VI, parte II, lettere a) e b).*

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, il passaporto del prodotto può contenere le informazioni indicate nell'allegato VI, parte II.

Emendamento

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, il passaporto **digitale** del prodotto può contenere le informazioni indicate nell'allegato VI, parte II.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Creando il passaporto del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento.

Emendamento

4. Creando il passaporto **digitale** del prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo al presente regolamento **e a qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile ai giocattoli.**

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, ***in alternativa*** il vettore di dati ***può essere*** apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza.

Emendamento

5. Il vettore di dati è fisicamente presente sul giocattolo, o su un'etichetta applicata al giocattolo, conformemente all'atto di esecuzione adottato in conformità del paragrafo 10. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti, il vettore di dati è apposto sull'imballaggio. È chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche nei casi in cui il giocattolo è messo a disposizione mediante vendite a distanza.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i giocattoli, contenente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

Emendamento

7. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai giocattoli prevedano un passaporto ***digitale*** del prodotto, è creato un unico passaporto ***digitale*** del prodotto per i giocattoli, contenente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto ***digitale*** del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In deroga al paragrafo 2, lettera c), se gli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione nei giocattoli sono stabiliti in un atto

Emendamento

soppresso

delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento .../... [OP inserire: il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, punto k), del presente regolamento non sono più necessarie.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

*La Commissione **adotta atti di esecuzione che determinano** i requisiti **specifici e** tecnici relativi al passaporto del prodotto per i giocattoli. Tali requisiti contemplano in particolare:*

Emendamento

*Alla Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 47 al fine di integrare il presente regolamento determinando** i requisiti tecnici **di base** relativi al passaporto **digitale** del prodotto per i giocattoli **entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]**. Tali requisiti contemplano in particolare:*

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Emendamento

d) i soggetti che possono inserire o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto **digitale** del prodotto, nonché, se necessario, creare un nuovo passaporto del prodotto, compresi i fabbricanti, gli organismi notificati, le autorità nazionali competenti e la Commissione, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto, e i tipi di informazioni che possono inserire o aggiornare.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Emendamento

Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto del prodotto

Emendamento

Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto *digitale* del prodotto

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il passaporto del prodotto è pienamente interoperabile con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

Emendamento

1. Il passaporto *digitale* del prodotto è pienamente interoperabile con i passaporti *digitali* del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante

Emendamento

2. Tutte le informazioni contenute nel passaporto *digitale* del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, *anche ai fini della*

dispositivi informatici, strutturate e consultabili.

trasmissione di informazioni tramite il Safety Business Gateway e il portale Safety Gate di cui agli articoli 27 e 34 del regolamento 2023/988. Tali informazioni sono leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili conformemente ai requisiti essenziali di cui al regolamento .../... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]. Il passaporto digitale del prodotto è progettato e funziona in modo accessibile e integra il principio della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla progettazione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto del prodotto gratuitamente.

Emendamento

3. I consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso al passaporto **digitale** del prodotto gratuitamente, **in base ai rispettivi diritti di accesso conformemente alle normative dell'Unione.**

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I consumatori non sono tenuti a procedere al download e all'installazione di eventuali software, a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale del prodotto.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

Emendamento

4. I dati contenuti nel passaporto **digitale** del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora i dati contenuti nel passaporto del prodotto siano conservati o altrimenti trattati da un operatore autorizzato ad agire per conto degli operatori economici che immettono il giocattolo sul mercato, tale altro operatore non è autorizzato a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti.

Emendamento

5. Qualora i dati contenuti nel passaporto **digitale** del prodotto siano conservati o altrimenti trattati da un operatore autorizzato ad agire per conto degli operatori economici che immettono il giocattolo sul mercato, tale altro operatore non è autorizzato a vendere, riutilizzare o trattare tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli operatori economici non **possono tracciare, analizzare o utilizzare** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto del prodotto online.

Emendamento

6. Gli operatori economici non **tracciano, analizzano o utilizzano** alcuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente **e assolutamente** necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto **digitale** del prodotto online.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Registro dei passaporti del prodotto

Emendamento

Registro dei passaporti **digitali** del prodotto

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [**PO** inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] (il "registro") l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo.

Emendamento

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, **e in seguito all'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 17, paragrafo 10, del presente regolamento**, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [**GU**: inserire il numero di serie per le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] (il "registro") l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per tale giocattolo.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso alle informazioni conservate nel registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali hanno accesso **in modo efficiente** alle informazioni conservate nel registro di cui al paragrafo 1 ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del presente regolamento.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto

Emendamento

Controlli doganali relativi al passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni sui giocattoli contenute nel passaporto del prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento

7. Le autorità doganali possono reperire e utilizzare le informazioni sui giocattoli contenute nel passaporto **digitale** del prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma della legislazione dell'Unione, compresa la gestione del rischio ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Assistenza alle PMI

1. La Commissione fornisce assistenza completa, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, alle PMI che sono tenute a istituire un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, fornendo loro orientamenti specifici in merito a come istituire e gestire in modo efficiente un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli e uno strumento di traduzione automatica per le lingue di

cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e).

Tale sostegno, di cui al primo comma, è fornito entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2. La Commissione valuta la possibilità di istituire uno strumento online per fornire alle PMI le informazioni di base e le funzioni necessarie per istituire un passaporto digitale del prodotto per i loro prodotti.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza **comprendente un'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare, nonché una valutazione della** potenziale esposizione a tali pericoli.

Emendamento

1. Per dimostrare che un giocattolo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, i fabbricanti, prima di immettere un giocattolo sul mercato, effettuano una valutazione della sicurezza **che come minimo:**

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;

c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui

all'articolo 23.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La valutazione della sicurezza in particolare:*

soppresso

a) concerne tutti i pericoli chimici, fisici, meccanici, elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività e la potenziale esposizione a tali pericoli;

b) in relazione ai rischi chimici, tiene conto della possibile esposizione alle singole sostanze chimiche e di qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze chimiche presenti nel giocattolo, tenendo conto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e delle condizioni ivi stabilite;

c) è aggiornata ogniqualvolta sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

La valutazione della sicurezza è inclusa nella documentazione tecnica di cui all'articolo 23.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;

c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione, **qualora tale limitazione sia pertinente al giocattolo in questione;**

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

Emendamento

4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale, **ma fornisce, su richiesta, informazioni agli operatori economici in merito alle procedure per la valutazione e agli organismi di valutazione della conformità.**

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per ***l'adeguata*** esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente ***e risorse adeguate*** per ***l'efficiente*** esecuzione dei suoi compiti.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L'organismo di valutazione della conformità dispone ***dei mezzi necessari*** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo ***appropriato*** e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità dispone ***delle risorse necessarie*** per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo ***efficiente*** e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) **soddisfacenti** conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

Emendamento

b) conoscenze **approfondite** delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

c) una conoscenza e una comprensione **adeguate** delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione **approfondite** delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto **al** segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto **a** **rispettare il** segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti a norma dell'allegato IV, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale **e i segreti commerciali, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943**.

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Procedura a livello nazionale per i giocattoli che presentano rischi

Emendamento

Misure nazionali relative ai giocattoli che non sono conformi ai requisiti particolari di sicurezza

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **delle persone**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contemplici tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un giocattolo disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza **dei bambini**, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del giocattolo interessato che contemplici tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. **Esse informano immediatamente l'operatore economico interessato, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1020, in merito alla procedura che hanno avviato e al possibile rischio individuato nel giocattolo e danno all'operatore economico la possibilità di rispondere.** A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento

9. Le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6 e 8 del presente articolo sono comunicate attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Tale comunicazione non pregiudica l'obbligo delle autorità di vigilanza del mercato di notificare le misure adottate nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020, **e di applicare rigorosamente l'articolo 19 di tale regolamento, data la vulnerabilità dei bambini ai prodotti difettosi, non sicuri e contraffatti.**

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il passaporto del prodotto non è stato redatto in conformità dell'articolo 17;

Emendamento

c) il passaporto **digitale** del prodotto non è stato redatto in conformità dell'articolo 17;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il vettore di dati attraverso il quale è accessibile il passaporto del prodotto non è stato apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento

d) il vettore di dati attraverso il quale è accessibile il passaporto **digitale** del prodotto non è stato apposto conformemente all'articolo 17, paragrafo 5;

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto **digitale** del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato come pure degli utilizzatori e di chi ne effettua la sorveglianza.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto del prodotto;

Emendamento

b) la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto **digitale** del prodotto;

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. ***Nell'elaborare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della***

disponibilità di sostanze o miscele alternative idonee e di eventuali effetti negativi potenziali che tale atto delegato potrebbe esercitare sull'innovazione e sui fabbricanti pertinenti.

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, può essere consentito ***solo se sono*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ***lettere a), b), d ter), d quater), d quinquies) e d sexies)***, non può essere consentito ***a meno che non siano*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ***in particolare riguardo dell'***esposizione, ***compresa l'esposizione complessiva da altre fonti, e*** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ***a causa dell'impossibilità di*** esposizione ***in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,*** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere c), d) e d bis) non può essere consentito a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

a) è stata ritenuta sicura dall'ECHA, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da tutte le fonti potenziali, nonché qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, e tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

b) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

c) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;

d) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o

9. Ai fini dei paragrafi **da 6 a 8**, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o

miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

miscele chimiche pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per **un** periodo **indeterminato**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per **cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta **i pertinenti portatori di interessi e** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 46 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***Le richieste vengono messe a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile.***

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni non siano rese pubbliche. La richiesta di

Emendamento

2. ***Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo***, chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune

riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

informazioni *commerciali riservate* non siano rese pubbliche *conformemente al pertinente diritto dell'Unione*. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

L'ECHA rende pubbliche, gratuitamente e in un formato di facile consultazione, le informazioni seguenti in suo possesso:

- a) il nome della persona giuridica che presenta la richiesta;*
- b) il nome della sostanza o miscela per la quale è richiesta un'esenzione;*
- c) il tipo di giocattolo o di componente di giocattolo;*
- d) il piano di sostituzione, se pertinente.*

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento

3. *Prima del ... [il primo giorno del mese successivo al periodo di un mese che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],* l'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6,

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6,

l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)**, sono soddisfatti per un uso specifico.

l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, **paragrafi 7 e 7 bis**, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione pubblica orientamenti sulle modalità di svolgimento di tale valutazione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di sostanze o miscele alternative e su come affrontare gli effetti dell'esposizione combinata ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. ***Qualora l'ECHA lo ritenga necessario per determinare un periodo di validità adeguato dell'esenzione, può anche chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione di presentare un piano di sostituzione.***

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione **e messi a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile** entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche **o nuovi sviluppi tecnici** che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini dell'articolo 46, **paragrafo 7**, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, **che tenga conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e della vulnerabilità dei bambini**.

Emendamento

7. Ai fini dell'articolo 46, **paragrafi 7, 7 bis e 8**, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli.

Emendamento 191
Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *All'ECHA sono fornite risorse adeguate a sostenere il suo lavoro.*

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

1. Le autorità nazionali competenti, gli organismi notificati, **l'ECHA** e la Commissione rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati seguenti ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, conformemente al presente regolamento:

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda indagini, ispezioni o audit.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Capo IX bis (nuovo) – articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo IX bis

MODIFICHE

Articolo 52 bis

Modifica della direttiva 2014/53/UE

All'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE è aggiunto il testo seguente:

"Se l'apparecchiatura radio è inserita in un giocattolo, nel passaporto digitale del prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla sicurezza dei giocattoli figurano anche gli elementi di cui agli allegati VI e VII della presente direttiva."

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **42** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

1. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di **50** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I giocattoli immessi sul mercato in conformità della direttiva 2009/48/CE e conformi al presente regolamento non sono considerati non conformi a solo motivo della mancanza di un passaporto digitale del prodotto, purché le stesse informazioni contenute nel passaporto

siano messe a disposizione dal fabbricante su richiesta delle parti legittimate ad avere accesso al passaporto digitale del prodotto a norma del presente regolamento.

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... **[OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Emendamento

2. Il capo VII del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, in luogo degli articoli 42, 43 e 45 della direttiva 2009/48/CE ai giocattoli immessi sul mercato in conformità di tale direttiva prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 30 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], compresi i giocattoli per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 42 o 43 della direttiva 2009/48/CE prima del ... [primo giorno del mese successivo al periodo di **50** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... **[PO: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di 42 mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non**

Emendamento

3. I certificati di esame CE del tipo rilasciati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino al ... [primo giorno del mese successivo al periodo di **50** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], a meno che non scadano prima di tale data.

scadano prima di tale data.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il... [**OP: inserire la data corrispondente al** primo giorno del mese successivo al periodo di **60** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

1. Entro il... [primo giorno del mese successivo al periodo di **68** mesi che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Tale relazione valuta:***

1) se il presente regolamento, e in particolare le disposizioni di cui al capo IV, hanno conseguito l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei bambini ed esamina altresì la possibilità di includere i giocattoli adattivi nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

2) l'impatto del regolamento sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli e sul corretto funzionamento del mercato interno, nonché una sintesi dettagliata degli effetti sulle imprese, compresi i costi delle operazioni e la competitività, in particolare per le PMI;

3) la presenza di cromo, cadmio, mercurio e piombo nei giocattoli e il loro effetto sulla sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 3

Testo della Commissione

Tuttavia l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

Tuttavia ***l'articolo 2, paragrafo 3***, l'articolo 17, paragrafo 10, gli articoli da 24 a 40 e da 46 e 52 si applicano a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 201

**Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3**

Testo della Commissione

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Emendamento

3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e ***altri mezzi di trasporto come skateboard e monopattini*** destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

Emendamento 202

**Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 5**

Testo della Commissione

5. ***monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 203

**Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 14**

Testo della Commissione

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le

Emendamento

14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche ***o i relativi componenti***, qualora le

relative periferiche non siano espressamente *concepite* per i bambini e ad essi *destinate* e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

apparecchiature elettroniche o le relative periferiche *o i relativi componenti* non siano espressamente *concepiti* per i bambini e ad essi *destinati* e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;

Emendamento 204

Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis. libri destinati a bambini di età superiore a 36 mesi, fatti interamente di carta o cartone, senza materiali o componenti ulteriori.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Allegato II – parte I – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I giocattoli devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

10. I giocattoli ***destinati a produrre un suono*** devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini. ***I valori limite sono fissati tramite un atto delegato, mentre i valori massimi non devono superare quelli fissati dalla direttiva 2003/10/CE.***

Emendamento 206

Proposta di regolamento Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) classi di pericolo 3.9 *e* 3.10;

5) classi di pericolo 3.9, 3.10 *e* ***3.11***;

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 2

Testo della Commissione

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, **nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.**

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti categorie:

Emendamento

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele **che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del presente regolamento e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,** classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 **o che soddisfano i criteri di classificazione** in una delle seguenti categorie:

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) interferenza con il sistema endocrino, categoria 1 o 2;

Emendamento

b) interferenza con il sistema endocrino **per la salute umana e l'ambiente**, categoria 1 o 2;

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d bis) sensibilizzazione della pelle,
categoria 1;***

Emendamento 211
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d ter) persistenza, bioaccumulabilità e
tossicità;***

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d quater) elevata persistenza e
bioaccumulabilità;***

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d quinquies) persistenza, mobilità e
tossicità;***

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d sexies) elevata persistenza e
mobilità.***

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e di bisfenoli. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca non devono contenere fragranze.

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ai componenti di giocattoli necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione.

c) ai componenti di giocattoli necessari per le funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, qualora la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini, anche per inalazione, **quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.**

Emendamento 217
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole **o i bambini, lo slime, i colori a dita o la plastilina**, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

⁴³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Emendamento 218

Proposta di regolamento Allegato II – parte IV – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

Emendamento

La tensione interna non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini alcun rischio per la salute e la sicurezza o scosse elettriche **dannose**, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

Emendamento 219

Proposta di regolamento Allegato II – parte V – punto 2

Testo della Commissione

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Emendamento

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi **o a essere portati alla bocca** devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 2

Testo della Commissione

2. Le **nitrosammine** e le sostanze **nitrosabili** sono vietate nei giocattoli **destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca**, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a **0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili**.

Emendamento

2. Le **N-nitrosammine** e le sostanze **N-nitrosabili** sono vietate nei giocattoli, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a:

TIPO DI PRODOTTO		
	N-nitrosammine mg/kg	Sostanze N-nitrosabili mg/kg
a) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca o con probabilità di essere portati alla bocca	0,01	0,1
b) giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi non contemplati dalla lettera a)	0,05	1
c) giocattoli destinati a bambini di età pari o superiore a 36 mesi e destinati a essere portati alla bocca	0,05	1
d) palloncini	0,05	1
e) colori a dita	0,02	1

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme

Emendamento

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme

di buona fabbricazione e non superi i **100** mg/kg:

di buona fabbricazione e non superi i **10** mg/kg:

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **100** mg/kg:

Emendamento

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto **digitale** del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in concentrazioni superiori a **10** mg/kg:

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente:

Emendamento

Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola "Avvertenza" o, in alternativa, da un pittogramma generico come il seguente, **che deve essere collocato in evidenza**:

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone

Emendamento

Il pittogramma ha un diametro di almeno 10 mm ed è composto da un cerchio rosso su sfondo bianco, con il testo e il volto in nero. Queste avvertenze devono essere

tale precauzione.

accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Allegato III – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I giocattoli *contenuti nei* prodotti alimentari *o ad essi* incorporati devono recare l'avvertenza seguente:

Emendamento

Gli imballaggi di prodotti alimentari contenenti giocattoli *o gli imballaggi di prodotti alimentari cui sono* incorporati *giocattoli* devono recare l'avvertenza seguente:

Emendamento 226

Proposta di regolamento Allegato IV – parte I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Marcatura CE e passaporto del prodotto

Emendamento

4. Marcatura CE e passaporto *digitale* del prodotto

Emendamento 227

Proposta di regolamento Allegato IV – parte I – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

4.2. Il fabbricante compila il passaporto del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui *il prodotto* è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento

4.2. Il fabbricante compila il passaporto *digitale* del prodotto per un modello del giocattolo e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per 10 anni dalla data in cui *l'ultimo esemplare del modello di giocattolo* è stato immesso sul mercato. Il passaporto *digitale* del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Allegato IV – parte II – punto 9

Testo della Commissione

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui **il** giocattolo è stato immesso sul mercato.

Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in cui ***l'ultimo esemplare del modello di*** giocattolo è stato immesso sul mercato.

Emendamento 229

Proposta di regolamento Allegato IV – parte III – titolo

Testo della Commissione

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Emendamento

Modulo C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Emendamento 230

Proposta di regolamento Allegato IV – parte III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Marcatura CE e passaporto del prodotto

Emendamento

3. Marcatura CE e passaporto ***digitale*** del prodotto

Emendamento 231

Proposta di regolamento Allegato IV – parte III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

3.2. Il fabbricante crea un passaporto del prodotto per un modello del giocattolo

Emendamento

3.2. Il fabbricante crea un passaporto ***digitale*** del prodotto per un modello del

e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui *il* giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

giocattolo e garantisce che resti disponibile per 10 anni dalla data in cui *l'ultimo esemplare del modello di* giocattolo è stato immesso sul mercato. Il passaporto *digitale* del prodotto identifica il giocattolo per cui è stato redatto.

Emendamento 232

Proposta di regolamento Allegato V – punto 5

Testo della Commissione

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato;

Emendamento

5) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato a qualsiasi organismo notificato, *se del caso*;

Emendamento 233

Proposta di regolamento Allegato VI – titolo

Testo della Commissione

PASSAPORTO DEL PRODOTTO

Emendamento

PASSAPORTO **DIGITALE** DEL PRODOTTO

Emendamento 234

Proposta di regolamento Allegato VI – parte I – titolo

Testo della Commissione

Informazioni che devono essere incluse nel passaporto del prodotto

Emendamento

Informazioni che devono essere incluse nel passaporto *digitale* del prodotto

Emendamento 235

Proposta di regolamento Allegato VI – parte I – lettera d

Testo della Commissione

d) oggetto del passaporto (identificazione del giocattolo che ne consente la tracciabilità, **compresa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a consentire l'identificazione del giocattolo**);

Emendamento

d) oggetto del passaporto (identificazione del giocattolo che ne consente la tracciabilità);

Emendamento 236

**Proposta di regolamento
Allegato VI – parte I – lettera j bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) il canale di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 11;

Emendamento 237

**Proposta di regolamento
Allegato VI – parte I – lettera j ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) se il giocattolo è dotato di un'apparecchiatura radio, le informazioni di cui all'allegato VI della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 238

**Proposta di regolamento
Allegato VI – parte I – lettera j quater (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

j quater) un collegamento al Safety Business Gateway e alla sezione del portale Safety Gate di cui all'articolo 27 e all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/988 per la

*trasmissione di informazioni sui giocattoli
che potrebbero presentare un rischio per
la salute e la sicurezza dei consumatori.*

Emendamento 239

Proposta di regolamento Allegato VI – parte I – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

*k) qualsiasi sostanza che desta
preoccupazione presente nel giocattolo.*

soppresso

Emendamento 240

Proposta di regolamento Allegato VI – parte II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni che possono essere
incluse nel passaporto del prodotto

Informazioni che possono essere
incluse nel passaporto **digitale** del prodotto

Emendamento 241

Proposta di regolamento Allegato VI – parte II – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) immagine o disegno del giocattolo.

MOTIVAZIONE

Il mercato unico dell'UE per i giocattoli sicuri rappresenta un risultato importante per la tutela dei bambini ed elimina gli ostacoli alla libera circolazione dei giocattoli all'interno dell'Unione a vantaggio delle imprese del settore, costituite per lo più da piccole e medie imprese.

Se da un lato occorre riconoscere che il quadro istituito dalla direttiva 2009/48/CE – la "direttiva sulla sicurezza dei giocattoli" – ha reso l'UE il luogo in cui i giocattoli sono i più sicuri al mondo, dall'altro sono emerse nuove sfide derivanti, ad esempio, dai cambiamenti nelle abitudini di acquisto dovuti ai mercati online e dalle nuove tecnologie. È necessario compiere maggiori sforzi per far fronte a tali sfide e ridurre il numero di giocattoli non sicuri che circolano nel mercato unico (i giocattoli figurano tuttora tra le categorie di prodotti più notificate nel sistema Safety Gate dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi).

Occorre pertanto procedere a una revisione dell'attuale direttiva sulla sicurezza dei giocattoli al fine di garantire che i consumatori possano godere di un elevato livello di sicurezza per tutti i prodotti e che la sicurezza sia monitorata in maniera efficace. Tale revisione dovrebbe inoltre affrontare in via prioritaria l'eliminazione dei potenziali ostacoli allo sviluppo di tecnologie dirompenti, come sostenuto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema "Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico" (2019/2190(INI)). Inoltre, nella sua risoluzione del 16 febbraio 2022 sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (2021/2040(INI)), il Parlamento ha chiesto che ai fini di tale revisione sia adottato un approccio più ampio, allo scopo di aumentarne l'efficacia e l'efficienza, nonché di evitare incongruenze attuative tra Stati membri e la frammentazione del mercato.

La relatrice esprime soddisfazione per la scelta della Commissione di sostituire la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli con un regolamento. Ciò non solo rafforzerà il livello di protezione dei bambini da possibili rischi, ma garantirà anche l'armonizzazione del sistema di protezione, assicurando nel contempo condizioni di parità tra i giocattoli fabbricati nell'UE e all'estero.

Il principio fondamentale che la relatrice ha seguito nell'elaborazione della relazione è dunque la tutela dei bambini in quanto consumatori più vulnerabili. In quest'ottica, la relatrice accoglie con favore il divieto relativo alle sostanze CMR e agli interferenti endocrini, mentre, per quanto concerne le altre sostanze chimiche, suggerisce di adottare un approccio proporzionato se i bambini non vi sono esposti.

Per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici, le norme per i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono essere coerenti con la legislazione attualmente in vigore, in particolare con il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Occorre altresì evitare l'imposizione di oneri amministrativi, giacché potrebbero creare ostacoli all'accesso al mercato e non contribuirebbero a migliorare la sicurezza dei giocattoli. Inoltre, le PMI necessitano di ulteriore aiuto per conformarsi alle nuove norme stabilite dal regolamento. In particolare, il passaporto del prodotto potrebbe comportare un onere amministrativo per le PMI. La relatrice suggerisce pertanto alla Commissione di elaborare orientamenti specifici per

le PMI su come istituire un passaporto del prodotto per i loro giocattoli e di fornire strumenti di traduzione automatica per le diverse lingue degli Stati membri nelle quali le PMI desiderano mettere a disposizione i loro giocattoli.

Possono sorgere problemi poiché, sebbene il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili non sia ancora stato adottato, la proposta in esame fa riferimento a tale regolamento per quanto riguarda l'utilizzo del passaporto digitale del prodotto. In ogni caso, benché vengano affrontate le incertezze relative al passaporto digitale del prodotto, i pertinenti requisiti in materia di informazione nel contesto del regolamento sulla sicurezza dei giocattoli dovrebbero applicarsi unicamente alle questioni relative alla sicurezza dei giocattoli e non dovrebbero riguardare altri elementi, come quelli relativi alle sostanze che destano preoccupazione. Le questioni ambientali specifiche sono soggette ad altri atti legislativi. È pertanto opportuno evitare sovrapposizioni onde garantire la certezza del diritto nell'interesse dei consumatori, delle imprese e delle autorità di vigilanza del mercato che dovranno applicare le nuove norme.

In tale contesto, il passaporto del prodotto rappresenta una soluzione interessante in quanto strumento efficace per la vigilanza del mercato dei prodotti, compresi i prodotti che entrano nel territorio dell'Unione, ma potrebbe perseguire anche altri scopi. La relatrice ha individuato quattro aspetti specifici per quanto riguarda il passaporto del prodotto:

- a) dovrebbe consentire ai consumatori di ottenere le informazioni necessarie qualora intendano presentare un reclamo relativo alla sicurezza di un prodotto;
- b) dovrebbe sostituire tutte le dichiarazioni di conformità, comprese quelle previste dalla direttiva sulle apparecchiature radio;
- c) dovrebbe articolarsi in diverse sezioni, con diritti di accesso diversi per le autorità di vigilanza del mercato e per i consumatori, poiché occorre proteggere le informazioni commerciali sensibili e i segreti commerciali;
- d) le specifiche tecniche dovrebbero essere definite mediante atti delegati almeno 12 mesi dopo l'entrata in vigore della normativa, in modo da concedere all'industria dei giocattoli 18 mesi per adeguarsi al nuovo sistema.

Inoltre, in generale, l'industria necessita di tempo per adeguarsi alla nuova legislazione, in particolare a causa delle norme che devono essere aggiornate, delle eventuali deroghe e del periodo transitorio. È dunque opportuno modificare il periodo transitorio.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Bioeconomy, Chemicals, Cosmetics (European Commission)
HASBRO Spielverlag
Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V. (DVSI)
Toy Industries of Europe (TIE)
DEKRA
Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e. V.
European Balloon & Party Council (EBPC)
The European Consumer Organisation (BEUC)
Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)
The European consumer voice in standardisation (ANEC)
Independent Retail Europe
Permanent Representation Germany
HEJ Support International
Client Earth
Bundesamt für Risikobewertung
TÜV
Independent Retail Europe
Child Rights International Network (CRIN)
Handelsverband Deutschland (HDE)
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.
LEGO
Deutsches Institut für Normung (DIN)

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

12.2.2024

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE
(COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))

Relatrice per parere (*): Sara Cerdas(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento

(2) I bambini sono un gruppo particolarmente vulnerabile. È fondamentale garantire un elevato livello di sicurezza dei bambini quando giocano con i giocattoli. I bambini dovrebbero essere adeguatamente protetti dai possibili rischi derivanti dai giocattoli, in particolare dalle sostanze chimiche che questi possono contenere, ***in conformità al principio di precauzione definito all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Al contempo, i giocattoli conformi dovrebbero poter circolare liberamente nel mercato interno senza ulteriori requisiti.

Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) L'approccio "One Health" è un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e a ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Esso riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono strettamente interconnesse e interdipendenti e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto della complessità delle correlazioni tra salute e ambiente. L'esposizione all'inquinamento chimico è legata a un'ampia gamma di impatti sulla salute, tra cui malattie croniche, disturbi neurologici e riduzione della fertilità, nonché impatti sull'ambiente e sulla biodiversità del pianeta. Il riconoscimento olistico delle interconnessioni tra salute umana, salute animale e ambiente attraverso l'integrazione dell'approccio "One Health" nel processo decisionale è definito come una delle condizioni abilitanti per raggiungere gli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (8° PAA). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere attuato seguendo l'approccio "One Health".

^{1 bis} Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) L'8° PAA definisce inoltre come uno dei suoi obiettivi prioritari il perseguimento dell'inquinamento zero,

anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di ottenere un ambiente privo di sostanze tossiche, anche per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo. Poiché ciò rappresenta una delle condizioni abilitanti per raggiungere gli obiettivi prioritari, l'8° PAA mira a sostituire rapidamente le sostanze che destano preoccupazione, comprese le sostanze estremamente preoccupanti, gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché ad affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme delle sostanze e dell'esposizione a sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti, valutandone l'impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale. L'attuazione del presente regolamento dovrebbe sostenere gli obiettivi dell'8° PAA.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico sono particolarmente nocive per i bambini e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti

Emendamento

(16) Le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR), le sostanze chimiche che incidono sul sistema endocrino o sul sistema respiratorio o quelle che sono tossiche per un organo specifico **o sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche** sono particolarmente nocive per i bambini **e l'ambiente** e dovrebbero essere trattate in modo specifico nei giocattoli. Dato il ruolo essenziale del sistema endocrino durante lo sviluppo umano, l'esposizione precoce

nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico, **non appena tali sostanze** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008³⁴. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

nelle fasi critiche, come la prima infanzia, agli interferenti endocrini può avere effetti nocivi anche a dosi molto basse e incidere sulla salute in una fase successiva della vita. I sensibilizzanti delle vie respiratorie possono portare a un aumento dell'asma infantile e le sostanze neurotossiche sono particolarmente nocive per il cervello in via di sviluppo dei bambini, che è intrinsecamente più vulnerabile alle lesioni tossiche rispetto a quello degli adulti. **La persistenza e il bioaccumulo comportano un'esposizione continua e aumentano pertanto il rischio di effetti nocivi. Alcune sostanze chimiche tossiche sono inoltre mobili nell'ambiente.** I bambini dovrebbero anche essere adeguatamente protetti dalle sostanze allergeniche e da alcuni metalli. I requisiti relativi alle sostanze chimiche stabiliti nella direttiva 2009/48/CE devono essere aggiornati e rafforzati. I giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³³. Al fine di rafforzare la protezione dei bambini, che sono un gruppo vulnerabile di consumatori, e di altre persone, tale quadro giuridico dovrebbe essere integrato da divieti generici all'uso nei giocattoli di determinate sostanze chimiche pericolose, secondo la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Tali divieti generici dovrebbero applicarsi alle sostanze CMR, agli interferenti endocrini **per la salute umana e l'ambiente**, ai sensibilizzanti delle vie respiratorie e alle sostanze che hanno come bersaglio un organo specifico **o che sono mobili, persistenti, bioaccumulabili e tossiche, che rispondono ai criteri di classificazione o che** sono classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per garantire la sicurezza dei giocattoli, le sostanze vietate dovrebbero essere accettabili a livelli di tracce, ma solo se la loro presenza a tali livelli è

tecnologicamente inevitabile adottando le norme di buona fabbricazione e se il giocattolo è sicuro.

³³ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

³³ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).*

³⁴ *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).*

³⁴ *Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *Al fine di prevedere una certa flessibilità* nei casi in cui la sicurezza dei bambini non *sia* compromessa e *qualora*

Emendamento

(17) Nei casi in cui la sicurezza dei bambini non è compromessa e *non sono disponibili sostanze o miscele alternative*

ciò sia necessario per mettere a disposizione sul mercato determinati giocattoli, dovrebbe essere possibile *derogare ai* divieti generici sulle sostanze *chimiche* nei giocattoli. Le *deroghe ai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze vietate dovrebbero essere di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza in questione è considerato sicuro per i bambini, quando non esistono alternative *commercialmente* valide per la sostanza e quando l'uso della *medesima* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *della sicurezza della* sostanza *nei giocattoli* dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *chimiche* nell'Unione.

idonee, può essere possibile *prevedere esenzioni dai* divieti generici sulle sostanze *e sulle miscele* nei giocattoli. Le *esenzioni dai* divieti generici che consentono l'uso di sostanze *e miscele* vietate dovrebbero essere *limitate nel tempo*, di applicazione generale e dovrebbero essere possibili solo quando l'uso della sostanza *o miscela* in questione è considerato sicuro per i bambini, quando *non è tecnicamente possibile l'eliminazione o la sostituzione di tali sostanze vietate tramite modifiche di progettazione o mediante altri materiali o componenti*, quando non esistono alternative *tecnicamente* valide per la sostanza *o miscela*, quando è stato *presentato un piano di sostituzione su richiesta dell'ECHA* e quando l'uso della *sostanza o miscela* non è vietato negli articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione *di tale* sostanza dovrebbe essere effettuata dai comitati scientifici competenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), al fine di garantire la coerenza e l'uso efficiente delle risorse nella valutazione delle sostanze *e miscele* nell'Unione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, *ove necessario*. I valori limite per arsenico, *cadmio, cromo VI, piombo, mercurio* e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non dovrebbero essere

Emendamento

(21) I valori limite esistenti per alcune sostanze chimiche e i relativi metodi di prova si sono dimostrati adeguati per la protezione dei bambini rispetto a tali sostanze e dovrebbero essere mantenuti. Per consentire l'adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali valori limite, *in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health*. I valori limite per arsenico e stagno organico, che sono sostanze particolarmente tossiche e che pertanto non

intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione.

dovrebbero essere intenzionalmente utilizzate nei giocattoli, dovrebbero essere fissati a livelli che corrispondono alla metà di quelli considerati sicuri dall'organismo scientifico competente, onde garantire che nel giocattolo siano presenti soltanto tracce compatibili con le norme di buona fabbricazione. ***L'uso di cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, elementi altamente tossici, non dovrebbe essere consentito nei giocattoli, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e i loro residui non superino il limite di rilevabilità nel materiale omogeneo.***

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il piombo è un metallo tossico presente in natura che negli esseri umani può provocare il cancro dei polmoni, del cervello, dello stomaco e dei reni. Può finire nell'acqua potabile quando i materiali idraulici contenenti piombo si corrodono, in particolare quando l'acqua presenta un'elevata acidità o un basso contenuto di minerali che corrodono tubazioni e installazioni. La direttiva (UE) 2020/2184¹ bis prevede disposizioni relative al tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano. Non si può pertanto escludere che i giocattoli la cui produzione richiede l'utilizzo di acqua possano contenere residui minimi di piombo dovuti all'acqua utilizzata nel processo di fabbricazione. Tali residui dovrebbero essere considerati tecnicamente inevitabili in base alle norme di buona fabbricazione qualora non sia possibile eliminarli mediante i metodi di filtraggio o di assorbimento disponibili.

1 bis Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **di queste prove scientifiche, il bisfenolo A dovrebbe rientrare nel divieto generico per le sostanze CMR nei giocattoli.**

Emendamento

(22) La direttiva 2009/48/CE prevede valori limite per alcune sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati a essere portati alla bocca. ***Nelle famiglie con più di un figlio è probabile che i bambini di età inferiore a 36 mesi siano attratti dai giocattoli dei fratelli di età superiore a 36 mesi, rendendo in pratica impossibile proteggere completamente i bambini di età inferiore a 36 mesi dai giocattoli dei fratelli maggiori.*** È stato dimostrato che tali sostanze rappresentano un rischio anche per i bambini più grandi, che potrebbero essere altrettanto esposti a tali sostanze chimiche attraverso il contatto con la pelle o l'inalazione. Questi valori limite dovrebbero quindi applicarsi a tutti i giocattoli. Dall'adozione dei valori limite per il bisfenolo A di cui alla direttiva 2009/48/CE, sono emersi nuovi dati scientifici. Nell'aprile del 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha rivalutato i rischi per la salute pubblica derivanti dall'esposizione alimentare al bisfenolo A, concludendo che tale esposizione desta preoccupazioni per la salute dei consumatori di tutte le fasce d'età. L'EFSA ha stabilito una nuova dose giornaliera tollerabile di bisfenolo A, significativamente inferiore a quella precedente. Alla luce **delle somiglianze strutturali tra i diversi bisfenoli che comportano rischi comparabili per i bambini e per evitare sostituzioni**

deplorablevoli, i giocattoli non dovrebbero contenere alcun tipo di bisfenolo.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono una grande famiglia costituita da oltre 10 000 sostanze chimiche artificiali. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni '40, le PFAS sono state utilizzate in una gamma sempre più ampia di beni di consumo. L'esposizione alle PFAS più studiate è stata associata a una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui malattie della tiroide, danni epatici, obesità, diabete e ridotta risposta alle vaccinazioni di routine, nonché aumento del rischio di cancro al seno, ai reni e ai testicoli. I giocattoli non dovrebbero contenere alcuna sostanza perfluoroalchilica (PFAS).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche specifiche in caso di nuove conoscenze scientifiche, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli. Se giustificato nei casi di giocattoli che comportano un grado di esposizione più elevato, tali atti delegati dovrebbero stabilire valori limite specifici per i giocattoli *destinati all'uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi e per altri* giocattoli destinati a essere portati alla bocca, tenendo conto dei requisiti stabiliti

(23) Per garantire un'adeguata protezione da sostanze chimiche *e miscele* specifiche in caso di nuove conoscenze scientifiche *o di nuovi sviluppi tecnologici*, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano valori limite specifici per qualsiasi sostanza chimica utilizzata nei giocattoli *in conformità al principio di precauzione e all'approccio One Health. La Commissione dovrebbe agire il più rapidamente possibile quando emergono nuove conoscenze sui rischi delle sostanze chimiche o su nuovi sviluppi tecnologici.* Se giustificato nei casi di giocattoli che

nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari o gli oggetti da cui possono derivare rischi dovuti al contatto orale in seguito al loro uso come materiali a contatto con i prodotti alimentari. Le fragranze nei giocattoli comportano rischi particolari per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'uso delle fragranze nei giocattoli e per l'etichettatura delle medesime. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme, al fine di consentire adeguamenti al progresso tecnico e scientifico.

comportano un grado di esposizione più elevato, tali atti delegati dovrebbero stabilire valori limite specifici per i giocattoli *in generale e in particolare* per i giocattoli destinati a essere portati alla bocca, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari o gli oggetti da cui possono derivare rischi dovuti al contatto orale in seguito al loro uso come materiali a contatto con i prodotti alimentari. *Nel caso in cui il rischio non sia specifico del giocattolo, ma legato a qualsiasi prodotto di consumo con cui un bambino entra in contatto, si dovrebbe dare la priorità alle restrizioni previste dall'allegato XVII del regolamento REACH, per assicurare una maggiore protezione generale dei bambini e garantire condizioni di parità.* Le fragranze nei giocattoli comportano rischi particolari per la salute umana. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'uso delle fragranze nei giocattoli e per l'etichettatura delle medesime. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme, al fine di consentire adeguamenti al progresso tecnico e scientifico.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) In un'economia circolare pulita è essenziale stimolare la produzione e l'utilizzo di materie prime secondarie e fare in modo che sia i materiali sia i prodotti primari e secondari siano sempre sicuri. Ciò richiede una combinazione di azioni a monte, per garantire che i prodotti siano sicuri e sostenibili fin dalla progettazione, e a valle, per aumentare la sicurezza e la fiducia nei materiali e nei

prodotti riciclati. Al fine di passare a cicli di materiali privi di sostanze tossiche e a un riciclaggio pulito, è necessario garantire che le sostanze che destano preoccupazione nei prodotti e nei materiali riciclati siano eliminate o ridotte al minimo. Per salvaguardare condizioni di parità, ai materiali vergini e riciclati dovrebbe essere applicato lo stesso approccio utilizzato per le sostanze pericolose. È innegabile che la produzione di materiali più puliti senza sostanze chimiche pericolose facilita il riciclaggio, preserva l'ambiente ed è fondamentale per far funzionare un'economia circolare, mentre le imprese che innovano e investono in alternative più sicure contribuiscono anche alla competitività dell'industria europea sul mercato mondiale. È pertanto fondamentale garantire che qualsiasi giocattolo fabbricato a partire da materiale riciclato soddisfi gli stessi requisiti dei giocattoli prodotti a partire da materiali vergini. È opportuno garantire la trasparenza sui componenti chimici di tutti i materiali. Allo stesso tempo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e, di conseguenza, il riciclaggio non dovrebbe giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone

Emendamento

(24) Quando i pericoli che un giocattolo può presentare non possono essere completamente eliminati tramite progettazione, il rischio residuo dovrebbe essere gestito con informazioni relative al prodotto, sotto forma di avvertenze, rivolte a chi effettua la sorveglianza dei bambini, tenendo conto della capacità di tali persone

di prendere le precauzioni necessarie.

di prendere le precauzioni necessarie. **Per garantire che le informazioni siano visualizzate in modo efficiente, il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma dovrebbe sempre indicare le avvertenze per la salute sull'etichetta fisica o sull'imballaggio.**

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili.

Emendamento

(25) Per evitare un uso improprio delle avvertenze volto ad aggirare i requisiti di sicurezza applicabili, è opportuno che le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non siano consentite se sono in contraddizione con l'uso al quale è destinato il giocattolo. Per garantire che chi effettua la sorveglianza sia consapevole di qualsiasi rischio associato al giocattolo, è necessario assicurarsi che le avvertenze siano leggibili e visibili. **Qualora l'acquisto sia effettuato mediante vendita online o a distanza, le avvertenze e i relativi pittogrammi per ciascuna categoria di cui all'allegato III dovrebbero essere apposti sulla prima pagina accanto alla fotografia o al prodotto, in modo immediatamente e chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e accurato.**

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti. Le conoscenze sull'impatto

Emendamento

(54) I bambini sono esposti quotidianamente a una vasta gamma di sostanze chimiche diverse, provenienti da varie fonti **che hanno effetti negativi come**

dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

singole sostanze o miscele, ma anche attraverso l'esposizione combinata. Le conoscenze sull'impatto dell'effetto combinato delle sostanze hanno compiuto notevoli progressi, colmando alcune lacune esistenti a riguardo. Tuttavia **attualmente** la sicurezza delle sostanze chimiche viene solitamente valutata mediante l'esame di singole sostanze e, in alcuni casi, di miscele aggiunte intenzionalmente per usi particolari. **Sono necessari sforzi ulteriori per comprendere meglio l'impatto dell'effetto combinato delle sostanze chimiche.** Al fine di assicurare la massima protezione dei bambini **e dell'ambiente in generale**, le sostanze più nocive dovrebbero essere generalmente vietate nei giocattoli onde garantire che non vi sia esposizione a tali sostanze derivante dai giocattoli. I valori limite specifici per le sostanze chimiche nei giocattoli dovrebbero tenere conto dell'esposizione combinata da fonti diverse alla stessa sostanza chimica. Inoltre ai fabbricanti dovrebbe essere richiesto di effettuare un'analisi dei vari pericoli che il giocattolo può presentare e una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli e, nel contesto della valutazione dei pericoli chimici, di esaminare gli effetti cumulativi o sinergici noti delle sostanze chimiche presenti nel giocattolo, per garantire che siano presi in considerazione i rischi derivanti dall'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. I giocattoli devono altresì essere conformi alla normativa generale sulle sostanze chimiche, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; il presente regolamento non modifica gli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze o delle miscele chimiche in quanto tali che possono applicarsi a norma di tale regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) *Affinché possa fornire competenze adeguate, sostegno e valutazioni scientifiche approfondite, dovrebbe essere garantito all'ECHA un finanziamento appropriato e stabile.*

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo *deroghe* per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici.

(68) Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico o delle nuove prove scientifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica del presente regolamento, adeguando le avvertenze specifiche da apporre sui giocattoli, adottando requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei giocattoli e concedendo *esenzioni* per includere usi specifici consentiti nei giocattoli di sostanze soggette a divieti generici ***in conformità al principio di precauzione e all'approccio "One Health"***.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole

Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile e accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il giocattolo. Per i giocattoli di piccole

dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.

dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. ***Il fabbricante può aggiungere un codice QR contenente un collegamento alle istruzioni in formato digitale, ma appone sempre le avvertenze per la salute sull'etichetta fisica o sull'imballaggio.***

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità.

Emendamento

Le avvertenze sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato mediante vendite a distanza. Le avvertenze sono di dimensioni adeguate a garantirne la visibilità. ***Qualora l'acquisto sia effettuato mediante vendita online o a distanza, le avvertenze e i relativi pittogrammi per ciascuna categoria di cui all'allegato III sono apposti sulla prima pagina accanto alla fotografia o al prodotto, in modo immediatamente e chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e accurato.***

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II al fine di consentire, ***per un periodo di tempo specificato***, un determinato uso nei giocattoli di una sostanza o miscela specifica che è vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, o di limitare un determinato uso che è stato consentito. ***Nel valutare le richieste di***

esenzione e la rispettiva durata, la Commissione tiene conto della disponibilità di alternative e di potenziali impatti negativi sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 per modificare la parte C dell'appendice dell'allegato II per quanto riguarda il nichel, al fine di stabilire il periodo di validità dell'esenzione dal divieto generico di cui all'allegato II, parte III, punto 4, per tale sostanza. La Commissione giustifica ogni esenzione concessa e la rende pubblica in modo facilmente accessibile e consultabile.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, può essere consentito ***solo se sono*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

7. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ***lettere a), b), d ter), d quater), d quinquies) e d sexies)*** non può essere consentito ***a meno che non siano*** soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ***in particolare riguardo dell'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da altre fonti, e*** tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

Emendamento

a) è stata ritenuta sicura dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ***a causa dell'impossibilità di garantire un'esposizione in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,*** tenendo conto in particolare della

vulnerabilità dei bambini;

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'uso nei giocattoli di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, lettere c), d) e d bis) non può essere consentito a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) è stata ritenuta sicura dall'ECHA, in particolare riguardo dell'esposizione, compresa l'esposizione complessiva da tutte le fonti potenziali, nonché qualsiasi pericolo aggiuntivo noto derivante dall'esposizione combinata alle diverse sostanze e miscele presenti nel giocattolo, e tenendo conto in particolare della vulnerabilità dei bambini;

b) l'eliminazione o la sostituzione mediante modifiche di progettazione o l'uso di altri materiali o componenti privi di tali sostanze o miscele non è tecnicamente possibile;

c) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, secondo quanto stabilito dall'ECHA sulla base di un'analisi delle alternative;

d) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Le esenzioni al divieto generico di cui ai paragrafi 7 e 7 bis sono limitate nel tempo. Il periodo di validità di ciascuna esenzione è soggetto a riesame e può essere rinnovato caso per caso per ciascuna sostanza o miscela.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ai fini dei paragrafi 6 e 7, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele **chimiche** pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

9. Ai fini dei paragrafi 6, 7, 7 bis e 8, la Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o miscele pericolose nei giocattoli. In tali valutazioni la Commissione tiene conto delle relazioni degli organismi di vigilanza del mercato e delle prove scientifiche presentate dagli Stati membri e dai portatori di interessi.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. La Commissione valuta se qualsiasi sostanza o miscela vietata a norma del presente regolamento richieda ulteriori restrizioni settoriali o orizzontali.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento

1. Le richieste di valutazione di una sostanza o miscela vietata a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, sono presentate all'ECHA utilizzando il formato e gli strumenti di presentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. ***Le richieste vengono messe a disposizione del pubblico in forma facilmente accessibile e consultabile.***

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni non siano rese pubbliche. La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata.

Emendamento

2. ***Fatto salvo il comma successivo,*** chiunque presenti una richiesta di valutazione a norma del paragrafo 1 può richiedere che alcune informazioni ***commerciali riservate*** non siano rese pubbliche ***conformemente al pertinente diritto dell'Unione.*** La richiesta di riservatezza è accompagnata da una giustificazione del motivo per cui la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali della persona che presenta la richiesta di valutazione o di qualsiasi altra parte interessata. ***L'ECHA rende pubbliche, gratuitamente e in un formato di facile consultazione, le informazioni seguenti in suo possesso:***

a) il nome della persona giuridica che presenta la richiesta;

b) il nome di una sostanza o miscela per la quale è richiesta un'esenzione;

c) il tipo di giocattolo o di componente di giocattolo;

d) il piano di sostituzione, se pertinente;

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento

3. ***Prima del ... [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo al periodo di un mese che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],*** l'ECHA elabora e rende disponibili al pubblico un formato e strumenti per la presentazione delle richieste di valutazione di cui al paragrafo 1, nonché orientamenti tecnici e scientifici su come presentare tali richieste.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, ***paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e b)***, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 6, l'ECHA fornisce pareri alla Commissione sull'uso nei giocattoli di sostanze o miscele vietate a norma dell'allegato II, parte III, punto 4, quando le viene presentata una richiesta di valutazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 1. Nei suoi pareri l'ECHA valuta se i criteri di cui all'articolo 46, ***paragrafi 7 e 7 bis***, sono soddisfatti per un uso specifico.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione europea pubblica orientamenti sulle modalità di svolgimento di tale valutazione, in

particolare per quanto riguarda la disponibilità di sostanze o miscele alternative e su come affrontare gli effetti dell'esposizione combinata ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

Emendamento

2. L'ECHA può chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione o a terzi di trasmettere informazioni supplementari entro un termine determinato. L'ECHA tiene conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. ***Qualora l'ECHA lo ritenga necessario per determinare un periodo di validità adeguato dell'esenzione, può anche chiedere alla persona che presenta la richiesta di valutazione di presentare un piano di sostituzione.***

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento

3. I pareri di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione ***e messi a disposizione del pubblico in modo facilmente accessibile e di facile utilizzo*** entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della richiesta di valutazione.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle

Emendamento

6. La Commissione chiede all'ECHA un parere sull'uso nei giocattoli delle

sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

sostanze o delle miscele elencate nella parte C dell'appendice dell'allegato II, non appena viene a conoscenza di nuove informazioni scientifiche **o nuovi sviluppi tecnici** che possono influire sull'uso consentito di una specifica sostanza o miscela nei giocattoli.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 7, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli, **che tenga conto dell'esposizione complessiva alla sostanza o miscela da altre fonti e della vulnerabilità dei bambini.**

Emendamento

7. Ai fini dell'articolo 46, **paragrafi 7, 7 bis e 8**, la Commissione può chiedere all'ECHA un parere sulla sicurezza di una sostanza o miscela specifica nei giocattoli.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. All'ECHA sono fornite risorse adeguate a sostenere il suo lavoro.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) classi di pericolo 3.9 **e 3.10**;

(5) classi di pericolo 3.9, **3.10 e 3.11**;

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2 – lettera a – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) classe di pericolo 4.1;

(6) classi di pericolo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 2

Testo della Commissione

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Emendamento

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008, **nonché ai requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti categorie:

Emendamento

4. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte, di sostanze o miscele **che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e sono identificate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o che soddisfano i criteri di classificazione** in una delle seguenti categorie:

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato II – parte III – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) interferenza con il sistema endocrino, categoria 1 o 2;

Emendamento

b) interferenza con il sistema endocrino **per la salute umana e l'ambiente**, categoria 1 o 2;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d bis) sensibilizzazione della pelle,
categoria 1;***

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d ter) persistenza, bioaccumulabilità e
tossicità;***

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d quater) elevata persistenza e
bioaccumulabilità;***

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d quinquies) persistenza, mobilità e
tossicità;***

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***d sexies) elevata persistenza e
mobilità.***

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È vietato l'uso nei giocattoli, nei loro componenti o nelle loro parti microstrutturalmente distinte di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e di bisfenoli. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca non devono contenere fragranze.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

8. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici da gioco per le bambole **o i bambini, lo slime, i colori a dita o la plastilina**, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

¹ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato II – appendice – parte A – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I giocattoli non devono contenere cromo VI, cadmio, mercurio e piombo, a meno che la loro presenza non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non

superi il limite di rilevabilità nel materiale omogeneo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 2

Testo della Commissione

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.***

Emendamento

2. Le nitrosammine e le sostanze nitrosabili sono vietate ***in tutti i giocattoli. La migrazione di tali sostanze dai giocattoli, dai loro componenti o dalle loro parti microstrutturalmente distinte non deve essere superiore a 0,01 mg/kg per le nitrosammine e a 0,1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***i 100 mg/kg:***

Emendamento

4. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti, a meno che la loro presenza nel giocattolo non sia tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi ***il rispettivo limite di rilevabilità:***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte B – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in

Emendamento

1. Le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte nel giocattolo devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta, sull'imballaggio o su un foglietto che accompagna il giocattolo, nonché nel passaporto del prodotto, se sono presenti nel giocattolo o in un suo componente in

concentrazioni superiori a **100 mg/kg**:

concentrazioni superiori a **10 mg/kg**:

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte B – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **le** fragranze sono chiaramente etichettate sull'imballaggio del giocattolo e l'imballaggio contiene l'avvertenza di cui all'allegato III, punto 11;

Emendamento

a) **tali** fragranze sono chiaramente etichettate sull'imballaggio del giocattolo e l'imballaggio contiene l'avvertenza di cui all'allegato III, punto 11;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte A – punto 1 – tabella

Testo della Commissione

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	2 250	560	28 130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18 750
Boro	1 200	300	15 000
Cadmio	1,3	0,3	17
Cromo (III)	37,5	9,4	460
Cromo (VI)	0,02	0,005	0,053
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
Piombo	2,0	0,5	23
Manganese	1 200	300	15 000
Mercurio	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Alluminio	2 250	560	28 130
Antimonio	45	11,3	560
Arsenico	3,8	0,9	47
Bario	1 500	375	18 750
Boro	1 200	300	15 000
<i>soppresso</i>			
Cromo (III)	37,5	9,4	460
<i>soppresso</i>			
Cobalto	10,5	2,6	130
Rame	622,5	156	7 700
<i>soppresso</i>			
Manganese	1 200	300	15 000
<i>soppresso</i>			
Nichel	75	18,8	930
Selenio	37,5	9,4	460
Stronzio	4 500	1 125	56 000
Stagno	15 000	3 750	180 000
Stagno organico	0,9	0,2	12
Zinco	3 750	938	46 000

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte C – parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Le denominazioni e la classificazione delle seguenti sostanze e miscele devono essere elencate sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché nel passaporto del prodotto. Tali informazioni possono inoltre essere riportate sul foglietto che accompagna il giocattolo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato II – appendice – parte C – tabella***Testo della Commissione***

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.

Emendamento

Sostanza	Classificazione	Uso consentito	<i>Date di applicabilità</i>
Nichel	Carc. 2	In giocattoli e componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. In componenti di giocattoli destinati a condurre una corrente elettrica.	

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Toy Industries of Europe (TIE)
The Lego Group
European Balloon and Party Council
Globetrade
SES Creative
Amazon
The International Chemical Secretariat (ChemSec)
European Chemicals Agency
European Commission
Federation of European Publishers
EuroCommerce
APOFAB – Associação Portuguesa de Fabricantes de Brinquedos
Mattel Portugal
Creative Toys Portugal
Concentra
SRS Legal
European Writing Instrument Manufacturer's Association (EWIMA)
Industrieverband Schreiben, Zeichnen, Kreatives Gestalten e.V. (ISZ e.V.).
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
European Committee for Standardization (CEN)
CHEM Trust
The European Consumer Organisation (BEUC)
Client Earth

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE
Riferimenti	COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Sara Cerdas 24.10.2023
Esame in commissione	6.11.2023
Approvazione	24.1.2024
Esito della votazione finale	+: 72 –: 0 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Maria Arena, Hildegard Bentele, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Helène Fritzon, Malte Gallée, Catherine Griset, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ska Keller, Petros Kokkalis, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Marina Mesure, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, Frédérique Ries, Manuela Ripa, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyradi, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Asger Christensen, Christophe Clergeau, Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher, Sara Matthieu, Dace Melbārde, Idoia Villanueva Ruiz
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Katarina Barley, Daniel Buda, Ana Collado Jiménez, Marie Dauchy, Matthias Ecke, Paola Ghidoni, Peter Jahr, Thierry Mariani, Nora Mebarek, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Thomas Waitz, Stefania Zambelli

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

72	+
ECR	Mazaly Aguilar, Margarita de la Pisa Carrión, Alexandr Vondra
ID	Marie Dauchy, Catherine Griset, Thierry Mariani
NI	Edina Tóth
PPE	Hildegard Bentele, Daniel Buda, Nathalie Colin-Oesterlé, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Peter Jahr, Esther de Lange, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dace Melbārde, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Sara Skytvedal, Michaela Šojdrová, Maria Spyrali, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Asger Christensen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Erik Poulsen, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Maria Arena, Katarina Barley, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Matthias Ecke, Heléne Fritzon, Javi López, César Luena, Nora Mebarek, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Günther Sidl, Achille Variati, Petar Vitanov
The Left	Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Marina Measure, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Martin Häusling, Ska Keller, Lydie Massard, Sara Matthieu, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Thomas Waitz

0	-

5	0
ECR	Nicola Procaccini
ID	Paola Ghidoni, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE	
Riferimenti	COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD)	
Presentazione della proposta al PE	28.7.2023	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023	
Commissioni associate Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023	
Relatori Nomina	Marion Walsmann 5.9.2023	
Esame in commissione	28.11.2023	24.1.2024
Approvazione	13.2.2024	
Esito della votazione finale	+: 37	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Petra Kammerevert, Antonio Maria Rinaldi, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	César Luena, Tonino Picula	
Deposito	20.2.2024	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

37	+
ECR	Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Złotowski
ID	Alessandra Basso, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein
S&D	Brando Benifei, Maria Grapini, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, César Luena, Leszek Miller, Tonino Picula, Christel Schaldemose
The Left	Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti